



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

101/2013
LUGLIO/11/2013 (*)
19 Luglio 2013

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE, CON LA
RISOLUZIONE 47/E DEL 5 LUGLIO
2013, HA STABILITO CHE I
CONTRIBUENTI RIENTRANTI NEL
REGIME DEI C.D. "SUPERMINIMI"
CHE, PER IL 2012, HANNO SUBITO LA
RITENUTA DI ACCONTO ALL'ATTO
DEL PAGAMENTO, A FRONTE DI
INTERVENTI PER IL RECUPERO
EDILIZIO O DI RISPARMIO
ENERGETICO, POSSONO
RECUPERARLA DIRETTAMENTE**

IN UNICO 2013.

Come noto, i contribuenti che applicano il regime dei nuovi minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n.98/2011 **non sono soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto.**

Infatti, per effetto di quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 22.12.2011 n° 185820:

*"i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta. A tal fine, i contribuenti **rilasciano un'apposita dichiarazione**, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva".*

Per quanto sopra, nel corso del 2012 tuttavia, è stato riscontrato che alcuni contribuenti minimi hanno subito comunque la ritenuta, con particolare riferimento ai soggetti minimi che hanno ricevuto, mediante bonifico bancario, pagamenti in relazione alle spese di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico al fine di usufruire della detrazione del 36% - 50% ovvero del 55%, per i quali, ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.L. n. 78/2010:

*"... le banche e le Poste Italiane SPA operano una **ritenuta del 4 per cento** a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti **per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta**".*

Infatti, la risoluzione in esame **si riferisce solo ai suddetti soggetti;** tuttavia, si può ritenere che **le indicazioni contenute possano essere**

valide anche per gli altri contribuenti minimi che hanno subito erroneamente le ritenute da parte di sostituti d'imposta diversi da poste e banche.

All'uopo, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha previsto la non applicazione della ritenuta di acconto per i superminimi solo il 22 dicembre 2011 con la ***circolare protocollo n. 185820/2011 a firma del Direttore Dr. Befera***, e cioè, ***dopo oltre 6 mesi dal D.L. n. 98 del 6 luglio 2011*** che aveva rivisitato il regime dei minimi pertanto, ben può essere successo che alcuni contribuenti, rientranti nel suddetto regime fiscale, abbiano ricevuto pagamenti soggetti a ritenuta d'acconto.

Per quanto sopra, nella compilazione del modello Unico 2013, i contribuenti minimi, hanno riscontrato notevoli difficoltà per il recupero delle ritenute erroneamente subite. Infatti, per dichiarare i redditi del 2012, con il modello Unico 2013, i contribuenti in regime dei superminimi con il forfait del 5% ***devono compilare il quadro LM. In questo quadro non è però prevista l'indicazione delle eventuali ritenute subite per errore.***

Da qui, l'esigenza di chiarimenti operativi ai fini della compilazione del modello dichiarativo, che sono pervenuti con la risoluzione in esame, con cui l'Agenzia indica il percorso da seguire, che rappresenta l'alternativa all'istanza di rimborso.

***MODALITA' DI RECUPERO DELLE RITENUTE ERRONEAMENTE
SUBITE***

L'Agenzia delle Entrate nel documento di prassi indica le modalità per il recupero immediato delle ritenute subite l'anno scorso, in alternativa all'istanza di rimborso.

Nel dettaglio viene previsto, con riferimento al periodo d'imposta 2012, che **qualora siano state operate erroneamente ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta** (banche, posta o altro soggetto) **e regolarmente poi certificate dal sostituto d'imposta** (che le inserisce nel proprio modello 770), **possano essere** - in alternativa all'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - **scomutate eccezionalmente nella dichiarazione Unico PF 2013.**

A tal fine, si dovrà valorizzare con il **codice "1" il campo "Situazioni particolari"**, posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro "Firma della dichiarazione", e **riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, al rigo RS33**, ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d'impres.

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
EC	RU	FC	N. moduli IVA	Invio avviso telematico all'intermediario										Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario								
Situazioni particolari			Codice	CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)								

Inoltre, il contribuente interessato, **dovrà aver cura diriportare le ritenute subite a col. 2 del rigo RS33**, generalmente destinato alle ritenute cedute da consorzi di impres.


La col. 1 di tale rigo, riservata all'indicazione del codice fiscale del consorzio, non va compilata.

Nel caso in cui sia necessario riportare anche ritenute cedute da consorzi, vanno compilati ulteriore moduli, indicando anche il codice fiscale del consorzio cedente.



Le ritenute indicate nel rigo RS33 dovranno, poi, essere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo LM13, ovvero nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4.

Al fine di una maggiore chiarezza espositiva, sotto si riporta il facsimile del quadro LM Unico PF 2013.



PF
PERSONE FISICHE
2013
Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO D'IMPOSTA 2012

REDDITI
QUADRO LM
Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)

Determinazione del reddito	LM1	Codice attività									
	Impresa <input type="checkbox"/>	LM2	Totale componenti positivi				Recupero Tremonti-ter (di cui 1	2			
		LM3	Rimanenze finali						.00		
	Autonomo <input type="checkbox"/>	LM4	Differenza (LM2, col. 2 - LM3)						.00		
		LM5	Totale componenti negativi						.00		
	Impresa familiare <input type="checkbox"/>	LM6	Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5)						.00		
		LM7	Contributi previdenziali e assistenziali		1		.00	2	.00		
		LM8	Reddito netto						.00		
		LM9	Perdite pregresse						.00		
		LM10	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva						.00		
Determinazione dell'imposta	LM11	Imposta sostitutiva 5%						.00			
	LM12	Crediti di imposta		Riacquisto prima casa 1	Redditi prodotti all'estero 2	Fondi comuni 3	Sisma Abruzzo altri immobili 4	Sisma Abruzzo abitazione principale 5	Reintegro anticipazioni fondi pensione 6	Altri crediti d'imposta 7	8
											.00
											.00
											.00
	LM13	Ritenute consorzio								.00	
	LM14	Differenza (LM11 - LM12, col. 8 - LM13)								.00	
	LM15	Acconti				(di cui sospesi 1	2			.00	
	LM16	Imposta a debito								.00	
LM17	Imposta a credito								.00		
Perdite non compensate	LM18	Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3							.00		
	LM19	Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 (riportare tale importo nel quadro RP)								.00	
	LM20	Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione		1			Perdite riportabili senza limiti di tempo	2		.00	

Alla luce di ciò e fermo restando che è comunque opportuno un ulteriore intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che il procedimento di recupero della ritenuta, sopra illustrato contenuto nella risoluzione 47/E/2013, **possa essere applicato anche alle ulteriori ipotesi di assoggettamento "erroneo" a ritenuta d'acconto delle somme spettanti ad un altro qualsiasi contribuente minimo.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC